



23435-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da  
Luca Ramacci - Presidente -  
Angelo Matteo Socci  
Stefano Corbetta  
Gianni Filippo Reynaud  
Ubalda Macrì - Relatore -  
ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 252  
CC - 30/01/2020  
R.G.N. 41881/2019

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da S. D. , nato a il :  
avverso l'ordinanza in data 19/09/2019 del Giudice per le indagini preliminari di  
Torino,  
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;  
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale, Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza in data 19 settembre 2019, alle ore 8,20, il Giudice per  
le indagini preliminari di Torino ha convalidato il provvedimento di daspo del  
Questore di Torino nei confronti di D. S. emesso il 13 settembre  
2019.

2. Il ricorrente deduce la violazione di legge per erronea applicazione  
dell'art. 6, comma 5, l. n. 401 del 1989, come modificato dalla l. n. 53 del 2019,  
nella parte in cui il Giudice aveva convalidato la misura impositiva dell'obbligo di  
presentazione all'autorità di pubblica sicurezza per la durata di anni 10.

Osserva che erroneamente il Giudice aveva applicato la più sfavorevole  
disciplina del d.l. n. 53 del 14 giugno 2019, in luogo di quella più favorevole

ml

dell'art. 6, comma 5, l. n. 401 del 1989, che prevedeva per i soggetti già destinatari di daspo la durata non inferiore ad anni 5 e superiore ad anni 8. Ed invero, la condotta risaliva ad una data anteriore all'entrata in vigore della novella. Richiama a suo favore il principio enucleato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 512/02 secondo cui la misura in oggetto rientrava tra quelle restrittive della libertà personale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110-12 hanno affermato che, mentre la misura prevista dal primo comma dell'art. 6 l. n. 401 del 1989, relativa al divieto di frequentazione di alcuni luoghi, incide sulla libertà di circolazione del soggetto e non ha natura di prevenzione, bensì interdittiva, la misura aggiuntiva prevista dall'art. 6, comma 2, relativa all'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza, è idonea a limitare la libertà personale, è pertanto assoggettata al controllo giurisdizionale, ed ha natura di misura di prevenzione. *Ciò si ricava essenzialmente dalla funzione dichiaratamente diretta ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano ritenuti socialmente pericolosi. Certamente si tratta di una pericolosità sociale del tutto particolare perché riguarda persone che, spesso, hanno una normale vita di relazione estranea ai circuiti criminali; ma ciò non esclude le finalità di prevenzione anche se dirette a contrastare un limitato settore delle attività criminali o comunque pericolose per l'ordine pubblico. Sotto diverso profilo conferma la natura di misura di prevenzione di questi provvedimenti la considerazione che si tratta di provvedimenti che prescindono dalla consumazione di un reato e dal suo accertamento definitivo e ciò porta ad escludere con certezza che si tratti di una misura di sicurezza. Del resto la natura di misura di prevenzione è riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cons., da ultimo, Cass., sez. 1<sup>a</sup>, 13 febbraio 2002 n. 11097, Raia, rv. 221470). Secondo le Sezioni Unite Labbia è irrilevante l'inquadramento delle misure in esame tra quelle "tipiche" o quelle "atipiche" trattandosi di distinzione priva di effetti pratici e ricavandosi, in atipicità, esclusivamente dalla circostanza di non essere previste dalla normativa di carattere generale sulle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423. Se vuol darsi un contenuto a questa distinzione può confermarsi la natura atipica delle misure con riferimento al già accennato diverso criterio di pericolosità sociale che le connotano. La misura prevista dal secondo comma dell'art. 6 - a differenza di*

*quella prevista dal 1° comma che ha natura esclusivamente amministrativa e contro cui la tutela giurisdizionale può essere esercitata solo davanti al giudice amministrativo - rientra invece tra quelle c.d. giurisdizionalizzate perché o sono applicate dall'autorità giudiziaria (per es. la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza) oppure, come nel caso in esame, sono soggette ad un controllo successivo da parte della medesima.*

La natura di prevenzione è stata successivamente affermata da questa Sezione con le più recenti sentenze n. 4070 del 10/07/2007, dep. 2008, Scorza, Rv. 238597 e n. 24819 del 08/04/2016, Di Santo, Rv. 267199-01.

Per quel che interessa, l'implicazione di tale natura è che esse non sono soggette al principio dell'irretroattività della legge penale.

Se l'art. 200 cod. pen., stabilisce che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione, ciò vale a maggior ragione per le misure di prevenzione, poiché hanno funzione preventiva e non di pena secondo l'accezione dell'art. 7 CEDU (si veda Cass., Sez. 2, n. 30938 del 10/06/2015, Annunziata, Rv. 264173-01 e Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264322 che applica la regola della retroattività con il limite del preventivo contraddittorio).

Peraltro, anche per le misure cautelari, attesa la valenza processuale delle norme che le regolano, la Corte di cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv. 250196, richiamata la sentenza della Corte cost. 14 gennaio 1982, n. 15, ha ricordato che in tema di successione di leggi processuali nel tempo, il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, non costituisce un principio dell'ordinamento processuale, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale.

In definitiva, ritiene il Collegio che la misura dell'art. 6, comma 2, l. n. 401 del 1989 non costituendo una pena, nell'accezione dell'art. 7 CEDU, è assoggettata alla disciplina vigente al momento della sua applicazione, sicché correttamente il Giudice ha convalidato il provvedimento del Questore che aveva previsto la durata della misura in anni 10.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. ~~616~~ cod. proc. pen.


*lwf*

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali  
Così deciso, il 30 gennaio 2020

Il Consigliere estensore

Ubalda Macri



Il Presidente

Luca Ramacci

